

Decalogo dei saldi sicuri

BUSSOLINO - sileap

- SI ALLE CARTE DI CREDITO**
se in possesso dell'apparecchiatura
- SI ALLA PROVA DEI CAPI**
se non delicati
- SI AL PACCO REGALO**
- SI ALLA CONSEGNA
DELLO SCONTRINO**
- SI ALLA SOSTITUZIONE
DEI CAPI DIFETTOSI**
o al buono acquisto
se il cliente è d'accordo
- SI AI PREZZI TRASPARENTI**
- SI A PROPOSTE CHIARE**
e ben visibili in vetrina
- SI ALLA PUBBLICITÀ
NON INGANNEVOLE**
- SI ALLA MERCE
IN SALDO DIVISA**
da quella a prezzo pieno
- SI ALLA PROCEDURA
DI CONCILIAZIONE**
della Camera di commercio di Torino



ECCO TUTTE LE REGOLE
PER I VOSTRI SALDI SICURI



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

ascom

associazione del commercio
del turismo e dei servizi
della Provincia di Torino



CONFESERCENTI
di TORINO e PROVINCIA



ACU
Associazione Consumatori Nord Ovest



ADICONSUM



Adoc
PIEMONTE



federconsumatori
PIEMONTE

TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SUI SALDI

CHE COSA SONO I SALDI?

Le vendite di fine stagione, i saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Sono oggetto di vendita in saldo i prodotti di abbigliamento e relativi accessori, la biancheria intima, le calzature, la pelletteria e gli articoli sportivi.

I saldi, possono essere effettuati soltanto 2 volte l'anno, tra gennaio e marzo e tra luglio e settembre, per un massimo di otto settimane (anche non consecutive), secondo un calendario stabilito dai singoli Comuni.

Le vendite promozionali si distinguono dai saldi, poiché sono un'occasione di promozione della vendita di un limitato numero di prodotti, non soggetti necessariamente a stagionalità, per un periodo di tempo predeterminato; inoltre tali vendite non possono essere effettuate nei 30 giorni precedenti i saldi.

REGOLE PER GLI ESERCENTI

● **Le vendite di fine stagione sono subordinate alla preventiva comunicazione al Comune** ove ha sede il punto di vendita.

L'esercente è tenuto a comunicare: l'ubicazione dell'esercizio in cui intende effettuare la vendita, la data di inizio e di fine della vendita in saldo, la percentuale dei ribassi e degli sconti praticati ed infine i testi delle informazioni pubblicitarie destinate ai consumatori, al fine di verificarne correttezza e veridicità.

● **La merce in saldo va tenuta separata** da quella venduta a prezzo pieno.

● **L'esercente deve sempre essere in grado di dimostrare che quanto viene pubblicizzato corrisponda al vero** e che non sia presentato in modo ingannevole.

● **Quando i beni difettosi non possono essere riparati o sostituiti**, gli esercenti che aderiscono all'iniziativa PUNTO SALDO, se offrono un buono spesa si impegnano a renderlo valido per un periodo non inferiore a sei mesi dal giorno dell'acquisto.

● **In caso di controversie**, gli esercenti che aderiscono a queste regole di comportamento ed espongono il relativo decalogo, si impegnano a ricorrere al Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Torino.

I DIRITTI DEI CONSUMATORI

● **Sull'oggetto in saldo deve essere riportato il prezzo d'origine** non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale.

● **La merce in saldo, se difettosa o non conforme a quanto dichiarato dal venditore va riparata o sostituita.** In questi casi, eventuali cartelli quali "la merce in saldo non si cambia" non hanno alcun valore: il compratore può far valere il suo diritto entro due mesi dalla scoperta del difetto, purché conservi lo scontrino.

Si consiglia di controllare il prodotto prima dell'acquisto, per verificare la presenza di eventuali difetti. Se, in seguito all'acquisto, la merce si rivela difettosa e non può essere sostituita o riparata, il venditore può offrire il rimedio alternativo più idoneo, purché esplicitamente accettato dal consumatore. Il venditore, ad esempio, può offrire l'emissione di un buono spesa di pari valore, ma in questi casi è bene controllare il termine di validità (che si consiglia non inferiore a sei mesi).

Il consumatore ha il diritto di scegliere la soluzione che preferisce nel caso in cui non sia possibile la riparazione o la sostituzione: può scegliere tra una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (con la conseguente restituzione del denaro), ma non per difetti di lieve entità. (Codice del consumo - artt. 128-135).

● **La normativa non prevede il diritto di ripensamento per gli acquisti nei locali commerciali.** Se per esempio, il consumatore cambia idea su colore o modello il commerciante può andargli incontro sostituendo il prodotto, ma si tratta di **un semplice atto di cortesia**. Conviene quindi informarsi preventivamente se tale possibilità è prevista anche per la merce in saldo.

● **I negozianti che normalmente accettano pagamenti con bancomat o carte di credito ed espongono il relativo logo sono tenuti ad accettare tale forma di pagamento**, anche nel periodo dei saldi.

● **La normativa sull'etichettatura dei prodotti si applica anche ai prodotti in saldo.** I capi d'abbigliamento devono avere le etichette di composizione e di pulitura o manutenzione del capo, oltre all'indicazione del produttore.

● **Le vendite promozionali possono essere effettuate solo per alcuni prodotti esposti nei locali** e non possono essere promosse contemporaneamente alle vendite di fine stagione. Per le vendite promozionali valgono le medesime regole applicabili alle vendite in saldo.

● **La Camera di commercio di Torino, nel caso di documentati reclami segnalati con apposito modulo, si riserva la possibilità di comunicare tali casi all'autorità competente.**